

Statuto Assoreca

versione aggiornata al 16 giugno 2022

Articolo 1

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

È costituita ASSORECA, Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi per l'Ambiente, l'Energia, la Sicurezza sul Lavoro e la Responsabilità Sociale.

ASSORECA ha sede a Milano e durata illimitata; il Consiglio Direttivo può istituire delegazioni e uffici distaccati, anche in ambito regionale.

Articolo 2

SCOPI

ASSORECA, libera Associazione apartitica e senza scopi di lucro, promuove il ruolo e le attività degli Associati nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e nel quadro di una libera economia di mercato.

ASSORECA contribuisce allo sviluppo della cultura tecnica e progettuale, nonché dei principi di qualità e di efficienza del lavoro professionale, ponendo in essere ogni azione utile a favorire la valorizzazione dell'attività intellettuale e tecnica svolta attraverso le Società di Consulenza e Ingegneria, i Laboratori e le Imprese di Servizi.

ASSORECA ha pertanto lo scopo di riunire in uno spirito di collegialità e di mutua cooperazione le Società di Consulenza e Ingegneria, i Laboratori e le Imprese di Servizi, di rappresentarle, di promuoverne l'attività, nonché di tutelarne i diritti e gli interessi legittimi, se del caso anche in giudizio.

In particolare, ASSORECA si propone di:

- a) difendere gli interessi generali delle Società di Consulenza e Ingegneria, dei Laboratori e delle Imprese di Servizi che svolgono attività economica nei settori dell'Ambiente, dell'Energia, della Sicurezza e della Responsabilità Sociale, stabilendo un regolare scambio di informazioni sulle esperienze ed i problemi degli Associati e, ovunque possibile, concordare principi, indirizzi ed intese comuni;
- b) promuovere il collegamento e il coordinamento tra gli Associati per definire la politica generale dell'Associazione, ed esaminare qualsiasi problema che possa interessare le Società di Consulenza e Ingegneria, dei Laboratori e delle Imprese di Servizi che svolgono attività economica nei settori dell'Ambiente, dell'Energia, della Sicurezza e della Responsabilità Sociale;

- c) studiare questioni economiche, tecniche, fiscali, legali e sociali di comune interesse a tutti gli Associati;
- d) assicurare la rappresentanza degli Associati, sia a livello nazionale che internazionale, e svolgere opera di promozione e di difesa degli interessi comuni;
- e) promuovere commissioni e gruppi di lavoro per discutere tutte le questioni tecniche di interesse diretto o indiretto degli Associati.

Articolo 3

ADESIONE A CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI

ASSORECA aderisce al Sistema Confindindustriale, ispirando i propri comportamenti al codice etico confederale ed acquisendo i diritti e gli obblighi relativi per sé e per i propri Associati.

Il Consiglio Direttivo determinerà le modalità di prosecuzione di tale adesione, che, allo stato avviene, per il tramite della Federazione “Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici”, la pluriennale collaborazione con Assolombarda e la partecipazione alla Rete Ambiente di Confindustria.

Articolo 4

ASSOCIATI

ASSORECA è composta da Associati effettivi e da Associati onorari. Il numero degli Associati è illimitato.

Possono aderire ad ASSORECA le organizzazioni italiane di Consulenza e Ingegneria, Laboratori, Imprese di Servizi che svolgono attività economica nei settori dell’Ambiente, dell’Energia, della Sicurezza e della responsabilità Sociale.

L'adesione come Associato effettivo è accessibile a qualsiasi organizzazione italiana di Consulenza e Ingegneria, Laboratori, Imprese di Servizi che svolgono attività economica nei settori dell’Ambiente, dell’Energia, della Sicurezza e della responsabilità Sociale che soddisfa le seguenti condizioni:

- i. non trovarsi in una qualunque delle procedure concorsuali previste dalla legge italiana;
- ii. dichiarare di accettare espressamente le norme del presente Statuto con tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, le norme del Codice etico e la Carta dei valori associativi.

Gli Associati effettivi sono divisi per tipologia di attività in tre Sezioni esecutive:

1. Società di consulenza ed ingegneria;
2. Laboratori;
3. Imprese di Servizi.

L'assegnazione di un Associato effettivo ad una delle tre categorie è effettuata sulla base dell'attività prevalente dichiarata.

Gli Associati effettivi sono tenuti a pagare una quota associativa annuale determinata sulla base del fatturato di riferimento come specificato nel Regolamento.

Le persone fisiche che hanno contribuito significativamente allo sviluppo dell'Associazione possono, su proposta del Presidente, ricevere dall'Assemblea il titolo di "Associato onorario" per un periodo di cinque anni. Gli Associati onorari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea esprimendo solamente un parere consultivo. Non sono né elettori né eleggibili. Sono inoltre esenti dal pagamento della quota associativa.

Gli ex presidenti dell'Associazione e gli Associati onorari formano un Consiglio dei Saggi che può essere consultato dal Consiglio Direttivo per qualsiasi questione ritenuta opportuna.

Articolo 5

OBBLIGHI ED IMPEGNI DEGLI ASSOCIATI EFFETTIVI

È obbligo degli Associati effettivi:

- a) attenersi alle norme di comportamento professionale e a quelle statutarie e particolari espresse da ASSORECA, dal codice deontologico e dal codice etico confindustriale, nonché alle delibere e ai regolamenti adottati dagli organi direttivi;
- b) prestare i propri servizi nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro, a condizioni economiche che siano riferite al rispetto ed al valore dell'attività umana e concettuale in essi contenuta, in quanto riconosciute come remunerative rispetto alle reali condizioni di mercato e comprendenti non solo tutti i costi diretti ma anche una adeguata percentuale di spese generale ed utili;
- c) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive di ASSORECA, nonché con gli interessi collettivi degli altri Associati;
- d) fornire l'apporto di idee, energie e competenze indispensabili alla vita di ASSORECA;
- e) partecipare all'Assemblea degli Associati;
- f) versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da ASSORECA.

Articolo 6

DIRITTI DEGLI ASSOCIATI EFFETTIVI

Gli Associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere da ASSORECA.

Gli Associati effettivi hanno diritto di partecipazione, di intervento e di elettorato attivo e passivo negli organi di ASSORECA e nelle Sezioni, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun Associato effettivo ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione ad ASSORECA nonché di utilizzarne il logo nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

Articolo 7

AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Per poter essere ammesso all'Associazione, ciascun aspirante dovrà presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo nella quale dovranno essere indicati:

- a) Nome e ragione sociale;
- b) L'attestazione comprovante il possesso della certificazione UNI/IEC17025 per i laboratori e possesso delle categorie 9 e 10 dell'Albo gestori rifiuti per le imprese di servizi;
- c) Bilanci degli ultimi tre esercizi;
- d) L'indicazione del soggetto che rappresenterà l'associato in via esclusiva;
- e) Elenco nominativo dei soci, a responsabilità limitata e illimitata, degli amministratori;
- f) Fatturato complessivo ed analitico per i diversi settori di attività;
- g) Descrizione di eventuali affiliazioni, corrispondenze, rappresentanze con società ed enti italiani ed esteri;
- h) Ubicazione degli uffici e numero di addetti;
- i) Sottoscrizione dell'adesione all'Associazione e a tutte le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è libero di richiedere ulteriori documenti e/o attestazioni e/o dichiarazioni al fine di poter deliberare in merito all'ammissione, che resta comunque di sua esclusiva competenza ed insindacabile giudizio.

In caso di positiva deliberazione, l'ammissione del nuovo Associato è subordinata all'accettazione scritta ed integrale dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere adottate dagli organi sociali.

Articolo 8

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie di ASSORECA derivano da:

- i. Quote associative annuali;
- ii. Quote di iscrizione dei nuovi Associati effettivi;

- iii. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, inclusi eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, in relazione ad attività e prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
- iv. Donazioni e lasciti, in quanto accettati.

Durante la vita di ASSORECA non possono essere distribuiti agli Associati effettivi, nemmeno in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

I contributi degli Associati e i beni acquistati dall'Associazione costituiscono il fondo comune dell'Associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota di recesso.

Articolo 9

QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative annuali vengono determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Associato effettivo deve corrispondere la quota annuale entro il 1° marzo dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo può sospendere dalle attività di ASSORECA l'Associato effettivo che non abbia provveduto entro il 30 aprile al saldo della quota annuale per l'anno in corso. Permanendo l'inadempienza entro il 30 giugno il Presidente può proporre all'Assemblea la cessazione del rapporto associativo per morosità, fermo restando il diritto di ASSORECA di recuperare giudizialmente le quote nei confronti dell'Associato.

L'Associato non in regola con il pagamento delle quote associative, un mese prima dell'Assemblea, non ha diritto di voto in Assemblea e non rientra nel calcolo del quorum richiesti per la valida costituzione dell'Assemblea stessa.

Articolo 10

DIRITTO DI VOTO

Il numero di voti attribuito ad ogni Associato è variabile in proporzione alla fascia di appartenenza determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo sulla base del fatturato, sentito il Collegio dei Revisori se nominato. Nei confronti della determinazione operata dal Consiglio Direttivo ciascun Associato potrà fare opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione al Collegio dei Probiviri.

Le fasce di appartenenza degli Associati sono le seguenti:

- A. con fatturato sino a EUR 500.000,00 n. voti 1.
- B. con fatturato da EUR 500.001,00 a EUR 2.500.000,00 n. voti 2.
- C. con fatturato da EUR 2.500.001,00 a EUR 12.500.000,00 n. voti 3.

- D. con fatturato da EUR 12.500.001,00 a EUR 25.000.000,00 n. voti 4.
- E. con fatturato oltre EUR 25 milioni n. voti 5.

Ogni associato, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, ha diritto ad un solo voto nell'Assemblea dei Soci per le materie ivi indicate e precisamente:

- i. Nomina del Presidente dell'Associazione;
- ii. Approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- iii. Delibera in ordine all'istituzione del Collegio dei Revisori e dei suoi membri, come stabilito all'Articolo 21;
- iv. Nomina i componenti del Collegio dei Probiviri di cui all'Articolo 22;
- v. Delibere relative alle materie di natura straordinaria previste dall'Articolo 13.

I diritti di voto potranno essere esercitati esclusivamente dagli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

Articolo 11

CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli Associati perdono la propria qualifica per recesso o per esclusione.

Gli Associati che intendano recedere dall'Associazione dovranno dare comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla scadenza dell'anno sociale. La comunicazione del recesso non interrompe l'obbligo a carico dell'Associato del pagamento della quota annuale, né darà diritto ad eventuali richieste di rimborso.

L'Associato perde inoltre la propria qualifica nel caso di:

- a) mancata ottemperanza alle norme dello Statuto o del Regolamento o delle Delibere regolarmente assunte dagli Organi dell'Associazione;
- b) false dichiarazioni nelle comunicazioni al Consiglio Direttivo ovvero di mancata trasparenza o informativa relativamente al fatturato e/o alle relative quote;
- c) mancato pagamento della quota oltre il termine stabilito dallo Statuto o dal Regolamento;
- d) danni, anche morali o di immagine, all'Associazione;
- e) cessazione e/o liquidazione, anche su base volontaria, e/o fallimento e/o assoggettamento dell'Associato a procedure concorsuali.

Nei casi sopra previsti, l'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione non comporta alcun diritto per l'associato escluso a richiedere il rimborso della quota né di altre eventuali contribuzioni. Contro la decisione di esclusione è ammesso il ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni dall'avvenuta comunicazione della decisione al Collegio dei Probiviri. Resta fermo che l'eventuale opposizione non interrompe o non sospende l'esecutività del provvedimento di esclusione.

Il Consiglio Direttivo, qualora ricorrano elementi gravi e di urgenza, può sospendere un Associato per un periodo di tempo massimo di [6 (sei)] mesi. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso il ricorso e si applica quanto previsto in merito all'esclusione.

Articolo 12

ORGANI DI ASSORECA

Sono organi di ASSORECA:

- **Assemblea degli Associati:** è l'organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all'esistenza, all'attività di ASSORECA ed alla normativa che ne regola la vita sociale;
- **Consiglio Direttivo:** è l'organo che assicura la continuità decisionale, operativa e di rappresentanza di ASSORECA, nell'ambito dei poteri statutari e di quelli ad esso conferiti dall'Assemblea e si compone ai sensi dell'articolo 15;
- **Sezioni Esecutive:** sono le specifiche sedi di approfondimento, discussione e proposta, in funzione della tipologia di attività prevalentemente svolta da ciascun Associato. Ogni Sezione, che dovrà avere un numero minimo di aderenti definito nel Regolamento, eleggerà in Assemblea il proprio coordinatore, il quale assumerà il ruolo di Vice-Presidente all'interno del Consiglio Direttivo;
- **Presidente:** è il rappresentante legale di ASSORECA e ne coordina l'attività. Rappresenta ASSORECA nei rapporti esterni, presiede il Consiglio Direttivo, sovrintende, coordina e controlla l'attività dei componenti del Consiglio Direttivo. È eletto dall'Assemblea;
- **Vice-Presidenti:** che svolgono i compiti previsti dall'Articolo 18;
- **Collegio dei Revisori (se nominato):** con i compiti di cui all'Articolo 21;
- **Collegio dei Probiviri:** con i compiti di cui all'Articolo 22.

Gli organi sociali sopra indicati hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

Sono inoltre organi dell'Associazione, ma non elettivi:

- **Consiglio dei Saggi:** Gli ex presidenti dell'Associazione e gli Associati onorari formano un Consiglio dei Saggi che può essere consultato dal Consiglio Direttivo per qualsiasi questione ritenuta opportuna;
- **Past President:** è l'ultimo Presidente dell'Associazione cessato dalla carica che ha il compito di dare continuità alle attività del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 13

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea rappresenta la generalità degli Associati e può essere convocata in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Viene convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente con avviso di convocazione da spedirsi con mezzi idonei ad attestare l'invio (Raccomandata A/R o PEC o altro mezzo equipollente) con almeno 14 (quattordici) giorni di preavviso. È valida la convocazione per motivi d'urgenza fatta con un preavviso di 7 (sette) giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale ovvero in altro luogo purché in Italia.

L'Assemblea in sede ordinaria:

- a) Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) Approva il Bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) Approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) Nomina il Presidente dell'Associazione (e i membri del Collegio dei Revisori);
- e) Nomina i Vice-Presidenti;
- f) Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- g) Delibera in ordine all'esclusione di associati;
- h) Delibera su ogni questione che verrà sottoposta dal Consiglio Direttivo, nonché su quelle riservate dalla legge o dal presente Statuto;
- i) Nomina i membri del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) Delibera sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) Delibera su ogni altra questione di natura straordinaria ad essa spettante in base alla legge o al presente Statuto.

L'Assemblea è validamente costituita in sede ordinaria qualora siano presenti la maggioranza assoluta degli Associati in regola con il pagamento della quota sociale e le delibere saranno assunte a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli Associati in regola con il pagamento della quota sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea ai sensi dell'Articolo 10 ed è ammessa la delega nel numero massimo di due Associati. Non possono ricevere deleghe i componenti degli organi sociali.

Articolo 14

MODALITA' DI NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Ferma la nomina del Presidente dell'Associazione nelle forme e nei modi previsti agli articoli 13 e 17 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci nomina i Vice-Presidenti e i restanti membri del Consiglio Direttivo che restano in carica quattro anni e potranno essere rieletti.

Gli Associati appartenenti a ciascuna Sezione Esecutiva hanno diritto a nominare un Vice-Presidente e un membro effettivo del Consiglio Direttivo, nonché di un membro supplente nel caso in cui venga a cessare per qualsiasi titolo uno dei due membri effettivi. Tali votazioni saranno prese in assemblea sulla base dei voti spettanti per singola fascia contributiva di appartenenza, sulla base di liste di candidati separati per ciascuna Sezione Esecutiva.

Le liste di candidati dovranno comunque essere presentate in Assemblea e contenere un numero di nominativi superiore a quello dei posti disponibili. Saranno eletti chi riporterà più voti nelle preferenze per ciascuna lista. Ciascun Associato può chiedere di essere inserito nella lista della Sezione Esecutiva di appartenenza, fermi comunque i limiti all'eleggibilità previsti dal presente Statuto.

Il voto in Assemblea per le cariche sociali dovrà essere espresso a scrutinio segreto.

Articolo 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice-Presidenti e dai membri nominati dall'Assemblea secondo quanto previsto all'articolo 14.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è di 7 (sette). Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Tesoriere e un Segretario.

Alla prima riunione dopo la nomina, il Consiglio Direttivo determina la rotazione della carica di Vice-Presidente Vicario all'interno dei tre Vice Presidenti eletti dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta l'amministrazione e la direzione dell'Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ciascun membro del Consiglio Direttivo agisce ed opera nell'interesse dell'Associazione nel suo complesso indipendentemente dalla nomina da parte delle Sezioni Esecutive.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro (4) esercizi sociali, e sono rieleggibili per una sola volta. Potranno essere nuovamente nominati solamente dopo un periodo di quattro anni.

Eventuali sostituzioni di membri del Consiglio Direttivo vengono effettuate attraverso il meccanismo della cooptazione del membro supplente appartenente alla medesima Sezione Operativa del membro cessato e purché la maggioranza del Consiglio sia sempre costituita da membri eletti dai rispettivi organi sociali. I consiglieri così sostituiti resteranno in carica sino alla naturale scadenza.

Possono essere membri del Consiglio Direttivo esclusivamente i rappresentanti legali degli Associati (e/o soggetti da loro espressamente delegati all'uopo), come indicati all'atto di adesione all'Associazione. Eventuali cessazioni nei poteri di rappresentanza faranno automaticamente cessare anche la carica e il Consiglio Direttivo dovrà provvedere senza indugio alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal presente Articolo 15.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti. Il Consiglio Direttivo potrà fissare in anticipo un calendario delle riunioni.

Il Segretario provvederà a redigere apposito verbale scritto delle riunioni, che verrà sottoscritto dal Presidente (o chi ne fa le veci) e dal Segretario medesimo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Per l'approvazione delle materie indicate all'articolo 16, lett. c), e), i), n), sono necessari i voti favorevoli di almeno cinque membri del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono ammesse riunioni per audio/video conferenza.

Non può essere data delega di rappresentanza all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Past President.

Articolo 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Fermo quanto previsto dallo Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) Disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente Statuto;
- b) Provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- c) Redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

- d) Predisporre eventuali regolamenti operativi interni da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e) Predisporre eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- f) Dare attuazione al programma di attività approvato dal Consiglio Direttivo;
- g) Curare l'organizzazione dell'Associazione e delle sue attività;
- h) Ammettere o escludere associati in conformità alle previsioni di legge e dello Statuto;
- i) Pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente, ovvero avviare rapporti di collaborazione di qualsiasi natura per lo svolgimento e l'attuazione degli scopi sociali;
- j) Affidare incarichi, anche a terzi, di consulenza in relazione agli scopi sociali;
- k) Istituire appositi comitati consultivi a supporto dell'attività del Consiglio Direttivo e/o dell'Associazione;
- l) Verificare e curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere adottate ai sensi del presente regolamento;
- m) Conferire eventuali deleghe operative ad alcuni dei propri componenti, con obbligo di rendicontazione al Consiglio Direttivo;
- n) Nominare l'eventuale direttore dell'Associazione e/o altre figure ritenute utili al funzionamento dell'Associazione;
- o) Compiere qualsiasi atto si rendesse necessario al fine di attuare gli scopi dell'Associazione.

Articolo 17

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ha la firma sociale sugli atti, cura e coordina l'attività e gli indirizzi determinati dal Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione nei confronti con gli Associati e le parti terze, ivi incluse enti, Istituzioni, Imprese pubbliche o private, associazioni di categorie ed altri organismi. Al Presidente spetta altresì la rappresentanza dell'Associazione in giudizio.

Oltre a quanto previsto dal presente Statuto, il Presidente:

- a) Cura e coordina l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con i terzi per l'attuazione delle medesime;
- b) Sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) Adotta eventuali provvedimenti di necessità ed urgenza, qualora non sia concretamente possibile una convocazione del Consiglio Direttivo, restando comunque ferma la necessità di sottoporre tali provvedimenti all'approvazione del Consiglio medesimo;
- d) Esercita ogni altro potere e funzione come previsto dalla legge o dal presente Statuto.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea degli Associati e resta in carica quattro anni e può essere rieletto per una sola volta.

Viene dichiarato eletto Presidente chi abbia riportato il maggior numero di preferenze nella votazione dell'Assemblea.

Articolo 18

VICE-PRESIDENTI

Al Vice-Presidente Vicario spettano i poteri di rappresentanza del Presidente da esercitarsi in caso di impedimento o assenza o per delega di quest'ultimo.

A ciascun Vice-Presidente spettano i seguenti poteri:

- a) Coordinamento della Sezione Esecutiva di appartenenza;
- b) Rappresentanza nei confronti degli Associati o terzi, in coordinamento con il Consiglio Direttivo e con il Presidente, degli interessi della Associazione in relazione alla Sezione Esecutiva di riferimento;
- c) Possibilità di istituire, organizzare, presiedere gruppi di lavoro all'interno della Sezione Esecutiva di competenza;
- d) Dare attuazione agli scopi ed agli indirizzi strategici determinati dal Consiglio Direttivo sulla base dei criteri comuni stabiliti dal Consiglio in relazione alla Sezione Esecutiva di appartenenza.

Articolo 19

SEZIONI ESECUTIVE

Sono istituite tre Sezioni Esecutive:

- Imprese di Servizi;
- Laboratori;
- Società di Consulenza e Ingegneria.

All'atto dell'iscrizione ciascun socio dovrà indicare l'attività prevalente per la partecipazione ad una delle tre Sezioni Esecutive. È facoltà di ciascun socio richiedere (una sola volta per ogni esercizio) al Consiglio Direttivo di poter partecipare a più Sezioni Esecutive. In tal caso, il Socio dovrà indicare specificatamente la ripartizione del proprio fatturato per ciascuna delle Sezioni Esecutive prescelte e tali indicazioni saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio Direttivo, il quale dovrà con propria delibera attribuire il numero di voti spettanti al Socio all'interno di ciascuna Sezione Esecutiva.

Articolo 20

PAST PRESIDENT

L'ultimo Presidente dell'Associazione al momento della sua cessazione, ad eccezione delle ipotesi di revoca, assume la carica onoraria di Past President sino alla cessazione del Presidente in carica.

Il Past President partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzione di assicurare la continuità dell'attività organizzativa e di gestione.

Il Past President non ha diritto di voto nel Consiglio Direttivo.

Articolo 21

COLLEGIO DEI REVISORI

Qualora l'Assemblea ne ravvisi la necessità, la stessa istituisce e nomina il Collegio dei Revisori o vero il Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori legali è un organo composto da tre membri eletti dall'Assemblea, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

I membri devono essere iscritti all'albo dei revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In alternativa, l'Assemblea potrà stabilire che la funzione del Collegio dei Revisori venga svolta anche da un organo monocratico. In tal caso l'Organo assumerà la dicitura "Revisore Unico" e il soggetto nominato resterà in carica quattro anni, con possibilità di essere nuovamente nominato alla scadenza, e dovrà essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio di Probiviri, che opera in piena indipendenza rispondendo esclusivamente all'Assemblea, è composto da tre membri che abbiano una anzianità di iscrizione o che rappresentino un associato iscritto da almeno 5 (cinque) anni.

I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche né svolgere attività operative per conto o all'interno dell'Associazione.

Non possono essere nominati a far parte del Collegio dei Probiviri soggetti che sono stati dichiarati soccombenti in un procedimento per violazione del codice deontologico e dal codice etico come previsto all'articolo 5.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica 4 (quattro) anni.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare, anche su propria iniziativa, il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o con gli Organi Sociali, ovvero singoli componenti degli stessi. In tal caso, il Collegio giudicherà quale arbitratore ex bono et aequo, senza formalità di procedura, nel rispetto comunque del principio del contraddittorio, escluse quelle che per legge o per statuto competono all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 23

COLLEGIO DEI SAGGI

Il Collegio dei Saggi si compone dagli Associati onorari nominati dall'Assemblea e da tutti i Past President dell'Associazione.

Il Collegio dei Saggi è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio ha ampia funzione consultiva sulle questioni che gli vengono sottoposte dagli Organi dell'Associazione o dai singoli associati.

Articolo 24

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di febbraio il Consiglio Direttivo delibera sul progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea degli Associati entro il mese di Giugno.

Qualora sia nominato il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, il bilancio dovrà essere altresì corredato da una relazione che illustri l'andamento della gestione, nonché la politica degli investimenti e degli accantonamenti. In mancanza della nomina, tale relazione viene predisposta dal Consiglio Direttivo.

Almeno 15 (quindici) giorni prima la data dell'Assemblea viene depositato presso la sede sociale il bilancio e la relazione illustrativa sopra indicata. È diritto di ciascun Associato richiedere l'invio del bilancio e della redazione in via telematica.

Articolo 25

SCIoglimento

In caso di scioglimento, l'Assemblea degli Associati nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo attivo verrà destinato ad attività similari o affine di interesse generale e senza scopi di lucro.

Articolo 26

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano in quanto compatibili le norme tempo per tempo vigenti in materia, con particolare riferimento agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.